Allegato parte integrante
capitolato

CAPITOLATO SPECIALE

PER

L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO SEDI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NEL COMUNE DI TRENTO E COMUNI LIMITROFI.

INDICE

Art. 1 Oggetto del contratto

Art. 2 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Art. 3 Caratteristiche e ubicazione dei distributori

Art. 4 Caratteristiche tecniche dei distributori

Art. 5 Prodotti da erogare e relative caratteristiche merceologiche

Art. 6 Prezzi dei prodotti erogati e revisione

Art. 7 Servizio di assistenza

Art. 8 Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante

Art. 9 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Art. 10 Documenti che fanno parte del contratto

Art. 11 Durata del contratto

Art. 12 Importo del contratto e modalità di pagamento

Art. 13 Direttore dell'esecuzione del contratto

Art. 14 Avvio dell'esecuzione del contratto

Art. 15 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Art. 16 Variazioni quantitative e qualitative

Art. 17 Controlli sull'esecuzione del contratto

Art. 18 Vicende soggettive della ditta aggiudicataria

Art. 19 Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Art. 20 Subappalto

Art. 21 Tutela dei lavoratori

Art. 22 Sicurezza

Art. 23 Elezione di domicilio dell'appaltatore

Art. 24 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

Art. 25 Cauzione definitiva

Art. 26 Obblighi assicurativi

Art. 27 Penali

Art. 28 Risoluzione del contratto per inadempimento

Art. 29 Clausole di risoluzione espressa

Art. 30 Recesso

Art. 31 Definizione delle controversie

Art. 32 Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 33 Spese contrattuali

Art. 34 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

Art. 35 Norma di chiusura

Art. 36 Disposizioni anticorruzione

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto la gestione in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e altri prodotti alimentari a mezzo di distributori automatici da installare presso sedi della Provincia Autonoma di Trento nel comune di Trento e comuni limitrofi.
2. Il presente contratto si compone di un lotto unico.
3 La Ditta aggiudicataria svolge i servizi in oggetto in piena autonomia organizzativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, da intendersi quale standard qualitativo minimo, assumendosi totalmente il rischio di impresa e manlevando la Provincia Autonoma di Trento da qualsiasi responsabilità contrattuale e extracontrattuale nei confronti di terzi che potrebbe derivare dall'esercizio delle attività in oggetto.
4. La gestione dell'attività concessa viene svolta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria, che ne assume tutti i rischi d'impresa. I proventi dell'attività sono incamerati direttamente dalla Ditta aggiudicataria che provvede autonomamente a tutte le incombenze fiscali e amministrative che ne conseguono. L'affidamento comporterà la totale assunzione in capo alla Ditta aggiudicataria di qualsivoglia responsabilità connessa e conseguente alla gestione del servizio in parola.

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio è rivolto ai dipendenti della Provincia autonoma di Trento e agli eventuali utenti esterni che in seguito a contatti con l'Amministrazione si trovino nei locali della Provincia. Si precisa che presso alcuni immobili (edificio ex Poste di Via Gilli – Dipartimento della Conoscenza, Centro Europa, Centro Nord Tre - Catasto, Torri) sono presenti dei locali idonei ad essere adibiti a bar interni. Tali locali al momento della predisposizione del presente capitolato non sono utilizzati, ma nel caso di affidamento in gestione degli stessi a terzi l'Amministrazione si riserva di chiedere alla Ditta aggiudicataria della presente gara la rimozione dei distributori presenti in quegli immobili.
2. I distributori dovranno essere installati nelle quantità e nei luoghi indicati all'allegato A).
3. Il numero di dipendenti per ciascuna sede è indicato nella tabella – allegato B) al presente Capitolato. Il gestore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, anche di natura economica, per l'eventuale mancato utilizzo dei distributori da parte dei dipendenti e degli eventuali utenti esterni.
4. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'installazione, manutenzione e gestione dei distributori automatici installati presso le varie sedi della Provincia autonoma di Trento nel comune di Trento e comuni limitrofi.

Art. 3 - Caratteristiche e ubicazione dei distributori

1. Dovranno essere installati i seguenti tipi di distributori:
TIPOLOGIA A): distributore di bevande calde allacciato alla rete idrica
TIPOLOGIA B): distributore di bevande fredde

TIPOLOGIA C): distributore - vetrina versatile per prodotti di pasticceria e varie.
I distributori possono essere anche combinati, ma ciò non incide sul canone da corrispondere (es.: distributore combinato bevande calde + bevande fredde: pagamento doppio canone).
L'Amministrazione potrà concordare con la ditta aggiudicataria l'installazione di distributori combinati "compatti" par far fronte a particolari esigenze di taluni uffici. Solamente in tal caso il costo sarà pari a quello di un singolo distributore.
2. Per ulteriori esigenze dell'Amministrazione potrà essere concordata, senza richiesta da parte dell'Amministrazione di corrispettivi aggiuntivi, l'installazione di:
- distributori di gelati
- distributori semiautomatici di caffè in capsule
- macchine cambiamonete.
3. I distributori dovranno essere dotati del doppio sistema di pagamento, sia con monete e rendiresto, sia a chiave magnetica resa disponibile agli utenti su richiesta e previo versamento di una cauzione pari ad € 5,00.
4. I distributori dovranno avere caratteristiche tecnico-costruttive conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche e igienico-sanitarie.
5. L'installazione dei distributori dovrà essere effettuata dalla Ditta aggiudicataria su indicazione della Provincia autonoma di Trento negli spazi individuati negli immobili indicati nell'allegato A). Parimenti eventuali variazioni o modifiche d'installazione dei distributori dovranno essere autorizzate preventivamente dalla Provincia autonoma di Trento che attiverà le procedure al fine dell'acquisizione del parere ex D.Lgs. 81/2008.
6. La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare a regola d'arte e a proprie cure e spese l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti sopra indicati, prelevando corrente elettrica e acqua secondo le indicazioni fornite dalla Provincia autonoma di Trento.

Art. 4 - Caratteristiche tecniche dei distributori
1. I distributori da installare e gestire presso le varie sedi provinciali dovranno essere di nuova costruzione e l'anno d'introduzione sul mercato non dovrà essere anteriore al 2013. A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà produrre il numero di matricola e la denominazione della ditta produttrice di ciascun distributore che dovrà possedere marcatura CE.
Detti distributori dovranno:
a) essere rispondenti alle norme vigenti in materia antinfortunistica e di sicurezza, dovranno essere perfettamente a norma per quel che riguarda l'aspetto igienico sanitario e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti per legge;
b) rispettare i più recenti standards europei in materia di distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
c) avere un'adeguata attrezzatura che garantisca l'idonea temperatura di conservazione ed essere muniti di un dispositivo atto a bloccare la distribuzione qualora le temperature di conservazione si discostassero dai limiti indicati sulle confezioni o, per i prodotti sfusi, stabiliti dal piano di controllo, ed essere munito, inoltre, di un gruppo continuità per almeno 30 minuti;
d) essere di facile pulizia sia internamente che esternamente tale da garantire il rispetto delle norme igieniche dei prodotti distribuiti;
e) avere le superfici interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti, bevande e dolciumi e resistente alle ripetute operazioni di pulizia;
f) avere una conformazione tale da non consentire intromissioni di insetti;

g) avere una protezione della "bocca" esterna di erogazione tale da impedire piccoli incidenti come il rovesciamento di vivande e quindi eventuali contaminazioni;
h) essere tali da poter essere utilizzati dagli utenti diversamente abili;
i) quelli di bevande calde dovranno essere allacciati alla rete idrica;
l) riportare in maniera chiara e leggibile il nominativo con la ragione sociale della Ditta aggiudicataria e relativi recapiti telefonici a cui rivolgersi in caso di mal funzionamento dei distributori;
m) essere dotati di corrette e chiare indicazioni sui vari prodotti offerti oltre che sul prezzo;
n) essere dotate di bicchiere e palette, in modo da avere una capace autonomia;
o) consentire la regolazione dello zucchero per la somministrazione delle bevande calde;
p) poter erogare almeno 5 tipi di bevande calde, almeno 4 tipi di bevande fredde e almeno 10 tipi di alimenti dolci o salati;
q) segnalare prontamente qualsiasi anomalia o indisponibilità del prodotto.
Le caratteristiche di cui sopra dovranno essere documentate attraverso dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta costruttrice.
2. Dovranno essere posizionati, a cura e spese dell'affidatario, per ogni distributore o gruppo di distributori, idonei contenitori con coperchio a ritorno automatico per la raccolta del "residuo" e, per la raccolta dei bicchieri, un apposito contenitore con coperchio raccogli-bicchiere, che permetta di impilarli ordinatamente per la riduzione del volume.
I contenitori dovranno essere tenuti in perfette condizioni e sostituiti qualora divenuti inidonei allo scopo. Resterà a carico dell'Amministrazione la collocazione di appositi contenitori per gli imballaggi leggeri e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la collocazione dei sacchi.
Resterà a carico dell'affidatario la raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nelle operazioni di approvvigionamento, rifornimento e manutenzione dei distributori stessi che quindi non dovranno confluire nei contenitori collocati all'interno dell'amministrazione provinciale.

Art. 5 - Prodotti da erogare e relative caratteristiche merceologiche
1. Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:
a) bevande calde;
b) bevande fredde;
c) prodotti dolci e salati preconfezionati;
d) yogurt;
e) confezioni di frutta e verdura fresca igienicamente sigillate;
f) panini e tramezzini igienicamente sigillati;
g) gelati.
2. I prodotti posti in vendita dovranno avere le caratteristiche di seguito indicate ed essere di primarie marche commerciali.
I requisiti delle sostanze alimentari e delle bevande poste in vendita dovranno assolvere a quanto previsto dall'art.33 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327.
I prodotti posti in distribuzione dovranno essere in conformità alle norme vigenti in materia di alimenti e non contenere ingredienti geneticamente modificati.
In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati la ditta affidataria dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo – marca - tipo di ingredienti – tipo di confezionamento...) – come da disposizioni del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109 - ed inseriti in apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura posizionata nei siti prestabiliti.
Altresì la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a consegnare al Servizio Gestioni patrimoniali e logistica della Provincia autonoma di Trento, le schede di tutti i prodotti forniti - sia alimentari che bevande - analiticamente dettagliate comprensive della tracciabilità di filiera dei prodotti.
Nei siti dovranno essere installati distributori automatici con doppio macinatore del caffè: caffè di tipo tradizionale, caffè equo e solidale.
Inoltre:

- almeno il **30%** sul totale dei prodotti erogabili dovrà essere biologico, ai sensi della normativa vigente;
- la Ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibile in ogni distributore automatico un prodotto salato e un prodotto dolce adatti ad una dieta priva di glutine (celiachia), nonché un prodotto proveniente dalla rete del commercio equo e solidale oltre al caffè.

Nei distributori automatici dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita segnaletica gli spazi in cui saranno collocati i prodotti equo-solidali, biologici e per celiaci.
I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dovranno essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).
L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o scaduti o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, potrà dar luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
I distributori automatici dovranno erogare i seguenti prodotti:
a) **BEVANDE CALDE**:
Caffè: dovrà essere di buona qualità e macinato all'istante.
Latte.
Cappuccino
The
Cioccolato
Si possono prevedere anche erogazioni combinate e ulteriori tipi di bevande: cappuccino + cioccolato; cioccolato + latte, cioccolato extra forte, caffè decaffeinato, caffè d'orzo, ecc.
b) **BEVANDE FREDDE** (rigorosamente analcoliche):
Acqua minerale naturale e frizzante: bottiglie in PET da lt 0,5;
Succhi di frutta in tetrapack: contenuto minimo ml 200, non zuccherati;
Bevande gasate in lattina: contenuto ml 330.
c) **ALIMENTI PRECONFEZIONATI**:
Prodotti da forno e snack dolci e non.
d) **YOGURT**:
Yogurt intero bianco o con almeno l'11% di frutta: in contenitori da almeno gr 125;
Yogurt da bere: in contenitori da circa ml 200, con fermenti probiotici.
e) **FRUTTA O VERDURA FRESCA** in confezioni che garantiscano l'igiene alimentare. Tali alimenti devono riportare su ogni singolo involucro la data del confezionamento e il termine entro cui è preferibile la sua consumazione.
f) **PANINI E TRAMEZZINI** in confezioni che garantiscano l'igiene alimentare. Tali alimenti devono riportare su ogni singolo involucro la data del confezionamento

e il termine entro cui è preferibile la sua consumazione e le necessarie informazioni di composizione e nutrizionali per il cliente.
g) **GELATI**: in distributori a temperatura costante di -20°.
Le denominazioni di tutti i prodotti posti in vendita con le relative schede merceologiche dovranno essere trasmessi, preventivamente alla distribuzione degli stessi, alla Provincia autonoma di Trento.
Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore.
La Ditta aggiudicataria del servizio e i prodotti da questa distribuiti attraverso i distributori installati, dovranno essere in regola con le norme in materia di igiene alimentare.
La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di accertarsi che le bevande e i prodotti alimentari posti in vendita corrispondano ai requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente ed abbiano le caratteristiche merceologiche del prodotto.
La Provincia autonoma di Trento si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo non ne ritenga opportuna l'erogazione.
Nel caso in cui, nel tempo, la ditta aggiudicataria ritenesse opportuno inserire altri prodotti, o modificarne alcuni, dovrà inviare comunicazione scritta con indicazione del nuovo prodotto e relative caratteristiche e schede tecniche. I prodotti dovranno comunque rispettare le caratteristiche indicate nel presente articolo.
Le bevande e i prodotti somministrati dovranno essere di marche diffuse e pubblicizzate.
La ditta dovrà altresì attenersi alle prescrizioni dettate dalla normativa più recente per quanto concerne l'etichettatura e la presentazione dei prodotti.
Su richiesta dell'Amministrazione la ditta aggiudicataria dovrà, in qualunque momento, impegnarsi a ricercare soluzioni riguardanti la fornitura di imballi e/o contenitori compatibili con l'ambiente.
Non sono ammessi contenitori in vetro.

Art. 6 - Prezzi dei prodotti erogati e revisione
1. I prezzi dei prodotti erogati non dovranno essere superiori a:

TIPOLOGIA PRODOTTO	PREZZO IN EURO CON CHIAVE	PREZZO IN EURO CON MONETA
Bevande calde – caffè-cappuccino – latte – the – cioccolato (normale e macchiato)	0.38	0.40
Bevande calde – erogazioni combinate	0.40	0.45
Solo bicchiere e/o bicchiere con acqua calda	0.05	0.05
Bevande fredde in lattina ml 330	0.70	0.70
Bevande in tetrapak ml 200	0.50	0.50
Acqua minerale naturale e frizzante ml 500	0.38	0.40
Succhi di frutta biologici ml	0.75	0.80

200		
Merendine dolci lievitate	0.50	0.55
Biscotti	0.50	0.55
Snacks al cioccolato	0.65	0.70
Prodotto dolce proveniente da agricoltura biologica (minimo gr 45)	0.80	0.85
Prodotto dolce proveniente da commercio equo e solidale (minimo gr 45)	0.80	0.85
Prodotti dolci senza glutine	Prezzo di listino vendita al pubblico	Prezzo di listino vendita al pubblico
Prodotti salati	0.45	0.50
Prodotto salato proveniente da agricoltura biologica	Prezzi della grande distribuzione	Prezzi della grande distribuzione
Prodotti salati senza glutine	Prezzo di listino vendita al pubblico	Prezzo di listino vendita al pubblico
Yogurt gr 125	0.50	0.60
Yogurt ml 200	1.15	1.20
Vaschetta frutta e verdura fresca	1.90	2.00
Panini e tramezzini	1.45	1.50
Gelati	Prezzo di listino vendita al pubblico	Prezzo di listino vendita al pubblico
Varie	Prezzi della grande distribuzione	Prezzi della grande distribuzione

2. La controprestazione a favore della Ditta aggiudicataria consisterà nel diritto di gestire in esclusiva il servizio e di sfruttarlo economicamente incassando le somme corrisposte dagli utenti in occasione dell'acquisto dei prodotti. La sussistenza nelle vicinanze di esercizi bar di distribuzione al pubblico non legittima richieste di riduzione del canone o di qualsiasi altra forma risarcitoria o di indennizzo.
3. I prezzi di vendita di tutti i prodotti, che dovranno essere allegati al contratto, s'intendono fissi e invariabili per tutte le sedi per il primo anno di durata contrattuale. Dovranno essere esposti in modo da consentire una facile lettura .
4. I suddetti prezzi potranno essere variati annualmente su motivata richiesta scritta della Ditta, sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, relative all'anno precedente.
L'applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata ad autorizzazione del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica, al quale verrà riservata la valutazione di congruità della richiesta, sulla base della normativa vigente.
5. Il nuovo prezzo potrà essere applicato solo se la variazione così calcolata comporterà un aumento centesimale del prezzo stesso. Per il prezzo in moneta l'applicazione dell'aumento sarà consentita solo se il distributore sarà in grado di rendere il corrispondente resto esatto.
6. La chiave elettronica va richiesta dall'utente con un controvalore (cauzione) di importo massimo pari ad Euro 5,00. La distribuzione delle chiavi elettroniche sarà curata dalla ditta aggiudicataria, in modi e tempi da concordare con

l'Amministrazione. La cauzione dovrà essere restituita contemporaneamente alla riconsegna della chiave.

Art. 7 - Servizio di assistenza

1. Il servizio di assistenza comprende i seguenti obblighi:
- impegno a riparare o sostituire, con un apparecchio delle stesse caratteristiche tecniche e qualitative di quello sostituito, i distributori automatici in caso di deterioramento, rottura o altro evento non prevedibile legato all'installazione, in un arco temporale massimo di 24 ore dalla segnalazione;
- impegno ad effettuare consegne o ad assicurare interventi in urgenza anche in caso di festività o periodi di ferie della Ditta aggiudicataria.

2. Gli interventi si intendono comprensivi delle ore di viaggio e di tutte le spese di trasferta dei tecnici, delle ore di lavoro effettive e di tutti i pezzi di ricambio e di consumo sostituiti qualora necessari. Tale servizio dovrà essere prestato con personale qualificato e di provata esperienza.

Art. 8 - Obblighi a carico della Ditta aggiudicataria e della stazione appaltante

Obblighi a carico della Ditta aggiudicataria

1. La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle direttive che verranno impartite dalla Provincia autonoma di Trento nell'intento di non recare intralcio all'attività della stessa.
2. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il costante e corretto funzionamento dei distributori intervenendo con un proprio tecnico in modo da procedere all'eventuale riparazione o sostituzione dell'apparecchio in caso di guasto rispettando la tempistica di cui all'art. 7. Qualora le riparazioni non potessero essere eseguite in loco, dovrà essere in ogni caso garantita la continuità del servizio, senza interruzione alcuna, per tutto il periodo contrattuale.
3. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire inoltre la manutenzione ordinaria periodica, programmata e garantita, durante la quale saranno effettuate le operazioni atte ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo dell'apparecchiatura, che diano luogo a guasti, o comunque atte ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo. Rientra nella manutenzione ordinaria anche la pulizia interna ed esterna dei distributori che dovrà essere svolta con cadenza giornaliera, nel caso di elevate frequenze di prelievo, o comunque almeno due volte la settimana. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere convenientemente puliti i locali dove saranno installati i distributori e fornire, a tale proposito, appositi contenitori per lo smaltimento dei vuoti.
4. La Ditta aggiudicataria deve mettere a disposizione proprio personale da destinare al servizio dando comunicazione dei vari nominativi ed indicazione degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio). Tale comunicazione, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornata in caso di sostituzione di personale, anche per sostituzione temporanea per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.
5. La Ditta aggiudicataria deve dotare il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

6. La Ditta aggiudicataria deve consegnare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio tesserini di riconoscimento contenenti l'indicazione delle generalità dell'impresa di appartenenza, nonché il nominativo e la foto del dipendente.
7. Rimane ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria altresì:
- l'eventuale esecuzione di interventi di qualsiasi genere e gli oneri necessari al puntuale rispetto delle disposizioni di legge in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto;
- la fornitura delle attrezzature e degli arredi necessari alla produzione, somministrazione, conservazione e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande, conformi alla vigente normativa;
- la fornitura tempestiva con continuità delle derrate alimentari e di tutti i materiali di consumo occorrenti per l'espletamento del servizio.
In casi particolari, nei quali dovesse rendersi necessaria una segnalazione, la fornitura dovrà avvenire nel termine massimo di 6 ore lavorative dal momento della segnalazione stessa;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli arredi e di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio;
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto della vigente normativa in materia, derivanti dall'attività espletata così come precisato nell'art. 5;
- il trasporto, l'installazione, il collaudo e la messa in funzione delle apparecchiature ed attrezzature fornite;
- tutte le procedure di controllo di qualità del servizio previste dal Regolamento CE 852/2004. Anteriormente alla stipulazione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare i manuali HACCP relativi ai vari distributori da installare. La Ditta aggiudicataria attesterà che la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti posti in vendita sia conforme alle procedure previste dal DLgs 193/2007 (applicazione metodologica HACCP).
8. Il servizio dovrà essere garantito senza interruzioni di nessun tipo. Su ogni distributore dovrà essere indicato il nome della ditta ed il numero di telefono per eventuali chiamate di servizio.
9. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo:
- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
10. La Ditta aggiudicataria dovrà istruire il proprio personale affinché comunichi immediatamente alla Provincia qualunque evento accidentale (es danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

Obblighi a carico della stazione appaltante
1. L'Amministrazione provinciale si obbliga a mettere a disposizione i luoghi in cui verranno installati i distributori automatici. Si riserva, comunque, la facoltà di richiedere, se necessario, lo spostamento dei distributori in sede diversa.
2. Le aree occupate dai distributori automatici, nonchè quelle immediatamente antistanti saranno messe a disposizione della Ditta aggiudicataria, che ne potrà usufruire solo per l'installazione delle macchine distributrici e per svolgere le attività connesse con il servizio stesso.
3. La predisposizione per gli allacciamenti idrici ed elettrici delle macchine distributrici sarà effettuata dalla Provincia Autonoma di Trento in accordo con la

ditta aggiudicataria. Sarà compito e cura della Provincia Autonoma di Trento, con oneri economici a proprio carico, provvedere alla fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica necessari per l'esecuzione del servizio, nonché all'illuminazione dei locali. Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione della corrente elettrica e dell'acqua ovvero a seguito di manomissioni non potranno per nessuna ragione essere addebitati alla Provincia Autonoma di Trento.

Art. 9 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

L'affidamento della gestione del servizio di distribuzione automatica di snack e bibite è disciplinato da tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione del servizio ad oggetto, e, in particolare:

a) dagli artt. 20 comma 1 e 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

b) dalle rimanenti norme del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. se espressamente richiamate;

c) dal Dpr. 207/2010 e s.m.i. se espressamente richiamato;

d) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;

d1) dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;

d2) dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione"*;

e) dal D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori" e s.m.i;

f) dai principi generali in materia di gare di appalto;

g) dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;

h) dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale*";

i) dalla normativa di settore;

l) dalle norme contenute nel capitolato speciale d'oneri e in tutta la documentazione di gara;

m) per quanto non espressamente disciplinato dalla fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 – 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente

voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto:
- il presente capitolato speciale e i suoi allegati "A" e "B";
- il disciplinare di gara;
- l'offerta economica dell'appaltatore
- il DUVRI.

Art. 11 - Durata del contratto

1. Il servizio avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà una durata di 5 anni. A partire dalla data di sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria avrà a disposizione 15 giorni di tempo per provvedere all'installazione di tutti i distributori.
2. Alla scadenza del periodo contrattuale, nelle more dell'affidamento del nuovo contratto, la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione del servizio alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro del nuovo operatore economico.
3. Al termine del contratto la ditta dovrà asportare la propria attrezzatura entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione di rilascio degli spazi.
4. Non configurandosi i rapporti contrattuali come locazione ai sensi della Legge 392/78, al termine degli stessi la ditta non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell'avviamento commerciale.

Art. 12 - Importo del contratto e modalità di pagamento

1. L'importo offerto, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende determinato dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il canone offerto dovrà essere corrisposto a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. E' da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
2. Tale importo, dato dal corrispettivo offerto dalla ditta in sede di gara, sarà introitato dalla Provincia Autonoma di Trento: dovrà, infatti, essere versato, pro-quota, semestralmente sul conto corrente intestato al Tesoriere della Provincia Autonoma di Trento – Gruppo Unicredit Italiano, sede in Trento via G. Galilei n.1 – anticipatamente entro il giorno 10 di ogni semestre. Il primo semestre decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto.
3. Il canone di aggiudicazione rimarrà fisso e invariato per il primo anno, mentre per gli anni successivi verrà aggiornato ai sensi di quanto previsto nell'art. 7 della L.P. 28 gennaio 1991 n. 2.
4. La Provincia Autonoma di Trento potrà richiedere, previo preavviso di 15 giorni, la modifica sia in aumento che in diminuzione dei distributori installati a secondo delle proprie esigenze funzionali ed organizzative, anche qualora ritenesse di istituire o eliminare uno o più servizi di ristoro di tipo diverso, comunque a proprio insindacabile giudizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del presente capitolato speciale. In tal caso il corrispettivo subirà variazioni proporzionalmente alle modifiche intervenute.
5. La Provincia Autonoma di Trento emetterà regolare fattura.
6. La Ditta aggiudicataria si obbliga a versare per intero il corrispettivo annuo stabilito, da corrispondersi secondo le modalità stabilite ai punti 6 e 9 del presente

articolo 3, senza poterlo scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta s'intenda promuovere nei confronti della Provincia autonoma di Trento.

Art. 13 - Direttore dell'esecuzione del contratto
1. L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.
Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 14 - Avvio dell'esecuzione del contratto
1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Art. 16 - Variazioni quantitative e qualitative
1. Le variazioni nelle prestazioni oggetto del presente contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario e verranno affidate dalla stazione appaltante con atto di sottomissione.
Oltre detto limite, le Parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.

Art. 17 - Controlli sull'esecuzione del contratto
1. La Provincia autonoma di Trento ha titolo ad effettuare, anche avvalendosi di soggetti esterni, verifiche sulla qualità del servizio prestato e a contestare alla Ditta aggiudicataria le difformità rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato, nonché a segnalare quando tali difformità siano di gravità tale da comportare l'addebito di una penalità o la risoluzione del contratto.
2. A richiesta dell'amministrazione, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a redigere e a trasmettere relazioni concernenti l'andamento del servizio con l'indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse.

Art. 18 - Vicende soggettive della ditta aggiudicataria
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 19 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.n. 163/2006.

Art. 20 - Subappalto
Il subappalto non è ammesso.

Art. 21 - Tutela dei lavoratori

1. La Ditta aggiudicataria è l'unico soggetto responsabile nei confronti del personale a qualsiasi titolo giuridico da esso impiegato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, il quale dovrà essere munito d'idonea qualificazione professionale in funzione delle mansioni assegnate. Essa è obbligata a osservare la normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori sotto ogni profilo, con l'obbligo di garantire gli stessi per ogni infortunio che dovesse occorrere durante l'espletamento delle loro mansioni, anche all'interno delle strutture della Provincia autonoma di Trento.
2. La Provincia autonoma di Trento potrà verificare in ogni momento l'ottemperanza agli obblighi suddetti mediante richieste specifiche e la Ditta aggiudicataria s'impegna a fornire la documentazione e i chiarimenti occorrenti.
3. É fatta comunque salva la facoltà della Provincia autonoma di Trento di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di operatori che per seri motivi non risultino idonei all'espletamento del servizio.
4. Le condizioni economiche e normative d'impiego non debbono essere inferiori ai minimi contrattuali del CCNL di categoria e degli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali.

Art. 22 - Sicurezza

1. La Ditta aggiudicataria s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.
3. La Ditta aggiudicataria s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato. Il personale impiegato dovrà essere in regola con quanto espressamente previsto dalle norme sanitarie in materia, anche in ossequio all'art. 34 del D.P.R. 26 marzo1980, n. 327.
4. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è stato redatto in ottemperanza all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Nucleo di Prevenzione e Protezione.
5. Il DUVRI, in quanto documento dinamico, è soggetto a revisione e aggiornamento periodici in funzione del variare delle condizioni originarie. Le modifiche proposte dall'Appaltatore dovranno essere discusse con la Provincia autonoma di Trento e da questa accettate, sentito anche, se necessario, il Nucleo Operativo di Prevenzione e Protezione.
6. Ai fini della stipulazione del contratto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al completamento del DUVRI per quanto riguarda la parte specifica inerente i propri dati e l'individuazione di ulteriori rischi, oltre quelli inizialmente previsti, e alla consegna del documento così completato.
7. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta, a semplice richiesta della Provincia autonoma di Trento, a fornire prontamente la documentazione comprovante l'ottemperanza a quanto prescritto dal DUVRI.

Art. 23 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. La Ditta aggiudicataria elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 24 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo:
- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. La Ditta aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.
5. La Ditta aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
6. La Ditta aggiudicataria si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Art. 25 - Cauzione definitiva

1. Alla ditta aggiudicataria sarà richiesta la costituzione di una cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo quinquennale del contratto a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, da costituirsi, a scelta dell'offerente, tramite fidejussione bancaria o assicurativa.
La garanzia dovrà obbligatoriamente prevedere:
-la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
-la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 – comma 1 e comma 2 cc;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante garantita;
-validità fino ad espresso svincolo da parte della Provincia Autonoma di Trento.
La stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali di cui all'art. 27 del presente capitolato speciale.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa. entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
2. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
3. La cauzione sarà svincolata al termine del contratto e dopo la risoluzione di ogni eventuale vertenza giudiziale o stragiudiziale, restando salva per l'Amministrazione provinciale la possibilità di esperire ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 26 - Obblighi assicurativi

1. La Ditta aggiudicataria assume la piena ed esclusiva responsabilità per tutti gli eventuali danni a persone o cose provocati durante l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato da parte del proprio personale o di propri collaboratori e incaricati a qualsiasi titolo, oppure per prodotti difettosi o

igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, esplosione dei distributori automatici, con espressa manleva della Provincia autonoma di Trento e delle persone tutte delle quali la stessa deve rispondere.
2. Ai sensi del presente articolo, sono da considerarsi terzi rispetto alla Ditta aggiudicataria la Provincia autonoma di Trento con tutti i suoi dipendenti e i suoi collaboratori (a qualsiasi titolo) e gli utenti, e tale clausola dovrà essere espressamente riportata nella polizza RCT di seguito richiamata.
Al fine di garantire il rispetto delle obbligazioni di cui ai commi precedenti, la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare al momento della stipula del contratto, copia di polizza di assicurazione RCT/O, stipulata con primaria compagnia autorizzata all'esercizio dei rami danni in Italia, contro danni a cose o persone nonché per i danni che i dipendenti e/o collaboratori della stessa Ditta possono subire nell'esercizio delle attività lavorative per conto della stessa espletate di cui la medesima è tenuta a rispondere nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste dal contratto. I massimali non dovranno essere inferiori a € 1.500.000,00 per ogni sinistro con un limite di € 1.000.000,00 per ogni persona e € 1.000.000,00 per danni a cose: la copertura deve essere esente da franchigia e prevedere la garanzia per responsabilità civile derivante dalla distribuzione/somministrazione e dallo smercio di prodotti in genere nonché copertura assicurativa contro danni da incendio e allagamenti.
3. Il contratto di assicurazione dovrà altresì prevedere espressamente:
una clausola di espressa rinuncia alla rivalsa ex art. 1916 codice civile nei confronti della Provincia autonoma di Trento e delle persone tutte delle quali la stessa deve rispondere;
l'estensione della copertura alla responsabilità personale dei dipendenti della Ditta aggiudicataria e dei soggetti che prestano la propria opera per la stessa;
l'attribuzione della qualifica di terzo a tutti i soggetti con la sola esclusione del legale rappresentante della Ditta contraente la polizza;
il riferimento alle nuove normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (DLgs n. 81/2008,
così come modificato ed integrato dal DLgs 106/2009, etc.).
4. Nel caso di polizze aventi scadenza periodica inferiore a quella della durata del contratto, dovrà essere di volta in volta consegnata copia dei rinnovi fino alla conclusione del contratto.
I massimali in polizza dovranno essere aggiornati automaticamente a cura dell'Appaltatore qualora intervenissero, durante il periodo del contratto, fattori che modifichino i relativi valori assicurati.

Art. 27 - Penali
1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 25 e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, la Provincia autonoma di Trento si riserva, qualora siano rilevati inadempimenti contrattuali e violazioni rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale, l'applicazione delle seguenti penali:
a) nel caso di ritardata installazione delle macchine rispetto al termine di cui all'art. 3 e/o di mancata prestazione del servizio per cause non dipendenti da forza maggiore o determinate da fattori tecnici collegati alla sede in cui sono ubicate le attrezzature, verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ciascuna macchina per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
b) € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 7 nella riparazione del guasto, ovvero nella sostituzione del distributore automatico o degli accessori o delle parti difettose;

c) € 100,00 per ogni difformità di prodotto per ciascun distributore, verificata a seguito di controlli da parte della stazione appaltante, rispetto agli obblighi di contratto di cui all'art. 8;
d) € 200,00 per prezzi diversi da quelli indicati in contratto o successivamente autorizzati;
e) € 200,00 per ogni variazione sia in aumento che in diminuzione del numero dei distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante. La sanzione si intende al giorno e fino a regolarizzazione;
f) € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'approvvigionamento, in caso di esaurimento dei prodotti;
g) € 500,00 per mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP;
h) € 200,00 per mancato rispetto della manutenzione e igienizzazione in osservanza dei tempi e delle scadenze previste per la pulizia.
2. Qualora vengano contestate almeno tre inadempienze gravi che abbiano comportato l'applicazione di penali o in presenza di altre gravi violazioni contrattuali, la Provincia autonoma di Trento si riserva la facoltà di risolvere il contratto come previsto dal successivo art. 29.
3. Le penali vengono notificate alla ditta aggiudicataria con contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate.

Art. 28 - Risoluzione del contratto per inadempimento
1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione concedente provvederà a mettere formalmente in mora tramite PEC la ditta aggiudicataria, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione concedente procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva di esigere dall'Impresa concessionaria il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Art. 29 - Clausole di risoluzione espressa
1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28, sono cause di risoluzione la ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali; la negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e ogni altro caso previsto dalla legge, dal contratto o dal presente capitolato.
2. La Provincia autonoma di Trento potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. unicamente comunicando alla Ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:
a) in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo che si protragga per oltre tre mesi dalla data stabilita per il versamento;
b) nel caso siano state contestate tre inadempienze gravi che abbiano comportato l'applicazione di penali;
c) per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
d) nel caso in cui la Ditta aggiudicataria esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle

operazioni per l'intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3 - co. 9bis della L. 136/2010;
e) nel caso di inottemperanza a quanto stabilito nell' articolo 8, nel caso di vendita di generi avariati o scaduti o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Provincia autonoma di Trento avrà facoltà di affidare la concessione del servizio alla Ditta che segue in graduatoria (art. 140 DLgs 163/2006).
2. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
3. La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dalla Provincia autonoma di Trento per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 30 - Recesso
1. La stazione appaltante ha diritto di recedere per sopravvenuti motivi di interesse pubblico in qualunque tempo del contratto, previa formale comunicazione alla Ditta aggiudicataria tramite raccomandata A/R o PEC con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Art. 31 - Definizione delle controversie
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 32 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Impresa concessionaria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 33 Spese contrattuali
L'aggiudicazione non tiene luogo della stipulazione del contratto, che verrà concluso in forma di atto pubblico - amministrativo informatico qualora sopra soglia comunitaria ed in forma di scrittura privata qualora sotto soglia comunitaria.
La stipula potrà avvenire soltanto dopo la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara con esito positivo e comunque non prima del termine previsto dall'art. 11, comma 10, del DLgs 163/2006 fermo restando quanto previsto dal comma 10 bis del medesimo articolo. La Ditta aggiudicataria, nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione dovrà far pervenire i documenti richiesti, necessari alla stipulazione del contratto.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria.
In caso di mancato versamento di tali spese, Provincia autonoma di Trento ha facoltà di trattenere la somma dovuta dalla cauzione.

In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora venisse accertato che la Ditta aggiudicataria si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e la Provincia avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto, incamerando la cauzione provvisoria.

Art. 34 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'appaltatore non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite raccomandata A/R o PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 35 - Norma di chiusura

1. L'Impresa Concessionaria, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di concessione del servizio, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.
2. L'Impresa Concessionaria si impegna altresì, a titolo collaborativo con l'Amministrazione, a fornire per ciascun anno di durata del contratto, l'importo del fatturato inerente l'attività svolta oggetto del presente contratto.

Art. 36 - Disposizioni anticorruzione

1) L'Impresa/L'Associazione temporanea di Imprese, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima/del medesimo Impresa/Associazione temporanea di Imprese nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2) L'Impresa/L'Associazione temporanea di Imprese, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3) A tal fine l'Impresa/l'Associazione temporanea di Imprese dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Impresa/L'Associazione temporanea di Imprese, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.
4) La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa/all'Associazione temporanea di Imprese, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Allegato parte integrante
allegato A

ALLEGATO A)

IMMOBILI	TIPOLOGIA DISTRIBUTORE A) bevande calde	TIPOLOGIA DISTRIBUTORE B) bevande fredde	TIPOLOGIA DISTRIBUTORE C) vetrina versatile	TOTALE
Via Dogana	1	1	1	3
Via Gazzoletti (Palazzo Giulia)	1		1	2
Piazza Fiera, 3	1		1	2
*Via Gilli, 3 (Istruzione)	2	1	2	5
*Via Gilli, 4 (catasto e tavolare)	2	1	2	5
Piazza Vittoria, 5	1		1	2
Via Guardini, 75	1	1	1	3
*Via Trener, 3	2	2	2	6
Via Tartarotti (Rovereto)	1		1	2
Via Giusti,40	2	1	2	5
Via Mantova, 16	1			1
Via Secondo da Trento, 7	1		1	2
Via Secondo da Trento 2 (Caserma Vigili del fuoco)	1	1	1	3
Via Maestri del Lavoro, 24	1			1
Via S. Marco, 27	1		1	2
Via Maccani, 80	1		1	2
Via Vannetti, 41	1			1
Via Zambra, 42 Torre B sud Top center	2		2	4
Via Zambra 11 (Cinformi)	1			1
*Centro Europa – Via Romagnosi	2	1	1	4
Via Coni Zugna (Centro per l'infanzia)	1		1	2
Via Lidorno (Nucleo elicotteri)	1		1	2
Via Lidorno (settore laboratori e controlli)	1		1	2
Via San Rocco 7 (Vivaio Casteller)	1		1	2
Lavis Magazzino Protezione Civile	1		1	2
Viale Trento Rovereto (uffici periferici)	1	1	1	3
Mezzolombardo (uffici periferici)	1			1
Via Pasqui Rovereto (ufficio Catasto e tavolare)	1		1	2
Palazzo ITAS - Via Mantova 67	1	1	1	3
Palazzo Verdi- Piazza Venezia	1	1	1	3
Via Pranzelores (Mesa Verde) aule corsi	1		1	2
Via Zanella – Centro Audiovisivi	1	1		2
TOTALE DISTRIBUTORI	36	12	30	82

*in tali immobili sono presenti locali idonei ad essere adibiti a bar interni (art. 2 comma 1del capitolato).

Allegato parte integrante
allegato B

IMMOBILI	NUMERO ORIENTATIVO DEI DIPENDENTI
Via Dogana	148
Via Gazzoletti (Palazzo Giulia)	140
Via Vannetti 41	25
Piazza Fiera, 3	80
Via Gilli, 3 (Istruzione)	310
Via Gilli, 4 (catasto e tavolare)	260
Piazza Vittoria, 5	35
Via Guardini, 75	145
Via Trener, 3	375
Via Tartarotti (Rovereto)	30
Via Giusti,40	90
Via Mantova, 16	47
Via Maestri del Lavoro, 24	6
Via S. Marco, 27	94
Via Maccani, 80	32
Via Zambra, 42 Torre B sud Top center	140
Via Zambra, 11 (Cinformi)	17
Palazzo ITAS - Via Mantova 67	195
Centro Europa - Via Romagnosi	365
Palazzo Verdi- Piazza Venezia	221
Via Coni Zugna (Centro per l'infanzia)	5
Via Lidorno (Nucleo elicotteri)	20
Via Lidorno (settore laboratorio e controlli)	33
Via San Rocco 7 (Vivaio Casteller)	10
Lavis Magazzino Protezione Civile	28
Viale Trento Rovereto (uffici periferici)	62
Via Filos Mezzolombardo (uffici periferici)	24
Via Pasqui Rovereto (ufficio Catasto e tavolare)	44
Via Secondo da Trento 2 (Caserma Vigili del fuoco) e Via Secondo da Trento, 7	93
Via Zanella – Centro Audiovisivi	10
Via Pranzelores (Mesa Verde) aule corsi	